



IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA COSA ACCADE DAL 1° MAGGIO 2016

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1. Codice doganale dell'Unione (CDU):** è il Regolamento (UE) n ° 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013), che istituisce il Codice doganale dell'Unione e abroga, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008. Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell'art. 286 CDU, sono anche formalmente abrogati:
 - il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari;
 - il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario;
 - il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato;
- 2. Regolamento delegato del CDU (RD):** è il Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione;
- 3. Regolamento di esecuzione del CDU (RE):** è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione (pubblicata rettificata all'art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016);
- 4. Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT):** è il Regolamento delegato (UE) n. 341/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015 (GUUE L n.69 del 15.03.2016), che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici

necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi. Gli allegati al RDT stabiliscono i requisiti in materia di dati, formati e codici che devono essere applicati nel periodo transitorio stabilito ai sensi del RDT, del RD e del RE;

5. **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481** della Commissione del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92;
6. **Decisione di esecuzione (UE) della Commissione dell'11 aprile 2016, n. 578** (GUUE L n. 99 del 15.4.2016), che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice doganale dell'Unione.

Il “pacchetto” nuovo Codice doganale dell'Unione si applica dal **1° maggio 2016**.

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale unionale è previsto un **periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019**, per consentire l'adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche (*reassessment*). Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020. Fino ad allora, il generale obbligo di scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite procedimenti informatici, stabilito nel par. 1) dell'art. 6 del CDU, può essere derogato mediante utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici qualora i sistemi nazionali non siano in grado di supportare le procedure previste dalle nuove disposizioni doganali unionali.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' DI NATURA GIURIDICA E PROCEDURALE

Si evidenziano di seguito, in sintesi, le principali novità (e qualche importante conferma) recate dalle disposizioni doganali unionali. Fanno seguito più dettagliate circolari procedurali.

A) RAPPRESENTANZA DOGANALE (artt. 18-21 CDU)

- Chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali. Viene quindi meno la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del DPR. n. 43/73 (TULD), che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta;
- Il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti dall'articolo 39, lettere da *a*) a *d*) del CDU (*compliance* doganale e fiscale, tenuta di un adeguato sistema di scritture commerciali; possesso del requisito della solvibilità finanziaria e di *standard* pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta) è abilitato a prestare i servizi di rappresentanza in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;
- I singoli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare i suoi servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Per quanto riguarda l'applicazione nazionale di tale facoltà, restano inalterate le vigenti modalità di esercizio della rappresentanza indiretta mentre, in relazione alla rappresentanza diretta, il relativo esercizio è consentito a coloro che posseggono i requisiti previsti dal CDU per la prestazione di servizi di rappresentanza in altro Stato membro (art. 39, lett. da *a*) a *d*) del CDU).

B) DECISIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE (artt. 22-37 CDU, artt. 8-22 RD, artt. 8-23 RE, artt. 2-4 RDT)

- La procedura di adozione delle decisioni su richiesta di parte o d'ufficio, ivi comprese quelle relative a domande di autorizzazione, è uniformata per i vari istituti e molto più dettagliata rispetto alla normativa previgente. Le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale della UE, salvo casi in cui l'effetto è limitato ad uno o più Stati membri;
- Viene disciplinato a livello di regolamentazione generale unionale, a tutela del destinatario della decisione, il "diritto ad essere ascoltati" che deve precedere, salvo espressa deroga (casi individuati all'art. 22, par. 6, secondo periodo CDU tra i quali figurano il rilascio di ITV e IVO, le minacce alla *safety&security*, il pregiudizio al contrasto della frode, ecc), l'adozione delle decisioni sfavorevoli alla parte, ivi compresi i casi di sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati. Tale diritto, di matrice giurisprudenziale unionale (Sent. Corte di Giustizia C-349/07 del 2008-Sopropè) e previsto anche dall'art. 41, lett. a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha già trovato da tempo applicazione a livello nazionale (in materia di controlli e accertamento doganale: art. 11 del D.lgs n. 374/90 e art. 12, legge n.212/2000; in materia di procedimento amministrativo generale: art. 10 L. n.241/90);

- Per l'adozione delle decisioni è prevista una tempistica uniforme, fatte salve specifiche disposizioni per talune tipologie di provvedimenti e di situazioni (art. 171 RD): accettazione dell'istanza (entro 30 giorni dalla richiesta), eventuale integrazione istruttoria (riscontro a cura del destinatario della decisione entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità procedente), emissione della decisione (entro 120 giorni dall'accettazione della richiesta o più lungo termine da computarsi in relazione all'eventuale integrazione dell'istruttoria), eventuale motivata proroga del termine per l'adozione della decisione (30 giorni);
- Le domande di ITV e IVO devono essere presentate compilando il nuovo modello rinvenibile, al 1° maggio 2016, nella apposita sezione “Nuovo codice doganale dell'Unione – CDU” del sito dell'Agenzia;
- Per le informazioni vincolanti (ITV e IVO) è uniformato il periodo di validità (3 anni a decorrere dalla data in cui hanno efficacia) e viene disciplinata in modo puntuale la relativa gestione (casi di cessazione della validità; casi di revoca). L'istanza può essere presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui l'informazione deve essere utilizzata;
- Le ITV e le IVO sono vincolanti, per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine della merce, sia per le autorità doganali nei confronti del destinatario della decisione sia per il destinatario della decisione nei confronti delle autorità doganali;
- Sono previsti strumenti di monitoraggio volti a garantire la coerenza tra le decisioni ITV esistenti e quelle da emettere nonché lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione relativamente alle IVO emesse. Continua ad essere consentito, a determinate condizioni, il c.d. “periodo di grazia” per l'utilizzo prolungato delle ITV e delle IVO dopo la loro cessazione o revoca;
- Le decisioni relative ad informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni.

C) OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (artt.38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt.24-35 RE, art. 5 RDT)

- Lo *status* non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “*safety&security*”). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni viene rilasciata un'autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS
- Vengono precisati i requisiti per la concessione dello *status* introducendo alcuni elementi di novità:
 - a) assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale ed assenza di reati gravi connessi all'attività economica del richiedente (conformità);

- b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali;
- c) comprovata solvibilità finanziaria;
- d) per l'AEOC, rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta. La prima condizione è integrata dal possesso di una comprovata esperienza pratica in materia doganale almeno triennale, oppure in uno standard di qualità riguardante gli aspetti doganali adottati da un organismo europeo di standardizzazione. La seconda condizione sottende il completamento di una formazione con profitto, coerente e pertinente con il coinvolgimento del richiedente l'AEO in attività connesse al settore doganale, fornita dall'autorità doganale, da istituti di insegnamento riconosciuti dalla dogana o da organismi di uno Stato membro responsabili per la formazione professionale, da associazioni professionali o commerciali riconosciute dalla dogana di uno Stato membro o nell'Unione.
- e) per l'AEOS, esistenza di adeguati standard idonei a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale;
- Per la presentazione dell'istanza occorre utilizzare il modello di formulario allegato 6 al RDT, sostanzialmente invariato rispetto all'attuale, rinvenibile, al 1° maggio 2016, nella apposita sezione “Nuovo codice doganale dell'Unione – CDU” del sito dell'Agenzia. Nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio doganale della UE è sufficiente presentare un'unica domanda per ottenere la qualifica AEO;
 - Si applicano in via generale le condizioni di accettazione dell'istanza previste per le decisioni ma è anche richiesto, a tali fini, di accertare l'assenza, nel triennio precedente la presentazione dell'istanza, di una revoca dello status AEO. Assume, altresì, natura obbligatoria la presentazione, unitamente all'istanza, del questionario di autovalutazione che in vigore del Reg. (CEE) n.2913/92 era facoltativa;
 - Sono espressamente individuate alcune categorie di benefici e vantaggi derivanti dalla qualifica di AEO [**AEOC**: accesso facilitato alle semplificazioni doganali (tra cui autorizzazioni, riduzione o esonero dalla prestazione della garanzia); riduzione dei controlli fisici e documentali; priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo; possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo; utilizzo del logo unionale AEO nei documenti aziendali; benefici indiretti relativi, ad es., al miglioramento delle procedure aziendali ed ai rapporti con i clienti; **AEOS**: facilitazioni relative alle dichiarazioni di pre-partenza; riduzione dei controlli fisici e documentali relativi a safety & security; priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo relativo a safety & security; possibilità di chiedere un luogo specifico per l'esecuzione del controllo; benefici indiretti e mutuo riconoscimento con i Paesi terzi con i quali vigono accordi specifici]. Continueranno a trovare applicazione, laddove compatibili con le nuove disposizioni unionali, le agevolazioni previste dalla normativa nazionale connessa al possesso dello status di AEO;

- I certificati AEO esistenti al 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame, da effettuarsi entro il 1° maggio 2019. Tutti i certificati AEO devono essere riesaminati integralmente, poiché la decisione che segue al riesame sostituisce il certificato esistente. Nell'ambito del riesame, i nuovi criteri e condizioni dovranno essere verificati per la prima volta mentre, per i requisiti previsti in vigore della pregressa normativa doganale unionale, potranno essere acquisiti gli esiti delle attività di riesame o di monitoraggio già effettuate secondo i relativi piani.

D) SANZIONI, RICORSI, CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI E DI ALTRE INFORMAZIONI (artt. 42-45 CDU, art 51-52 CDU)

- Sono dettate unicamente disposizioni di principio per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste nella forma dell'onere pecuniario o della revoca/sospensione/modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato, che richiamano i notori canoni stabiliti dalla giurisprudenza unionale in materia di effettività, proporzionalità e dissuasività della misura. Resta, pertanto, applicabile l'impianto sanzionatorio amministrativo nazionale previsto dal D.P.R. n. 43/73 (TULD), dal D.lgs. n. 472/97, dal D.lgs. n. 8/2016 e dalle altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni per violazioni il cui accertamento/irrogazione compete alle dogane;
- Viene previsto, in via generalizzata, il diritto di ricorrere avverso le decisioni adottate dall'autorità doganale o avverso il silenzio formatosi in caso di mancata adozione della decisione nei termini. E' confermato il principio contenuto nell'art. 244 del Reg. (CEE) n.2913/93 relativo alla inidoneità del ricorso a sospendere l'esecuzione della decisione così come la possibilità, in presenza di determinate condizioni (incompatibilità della decisione con la normativa doganale o possibile danno irreparabile per l'interessato), di concedere la sospensione amministrativa dell'esecuzione previa prestazione di una garanzia che può, tuttavia, non essere richiesta qualora possa provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale;
- E' stabilito l'obbligo di conservazione, per almeno tre anni, dei documenti e delle informazioni relative all'espletamento delle formalità doganali. Tale termine è prorogato di altri tre anni in caso di notifica di un accertamento doganale mentre, in caso di instaurazione di un procedimento giudiziario, il termine è prolungato fino alla conclusione di tale procedimento.

E) ORIGINE DELLE MERCI (artt.59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE)

E.1) ORIGINE NON PREFERENZIALE

- Resta immutato l'assetto generale per l'attribuzione dell'origine non preferenziale già stabilito dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CEE) n. 2913/92: prodotto interamente ottenuto o ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Viene altresì mantenuta la clausola antielusiva generale relativa al disconoscimento della valida giustificazione economica per le operazioni di trasformazione o lavorazioni eseguite in altro Paese o territorio laddove tali fasi del processo produttivo siano svolte con l'unico scopo di aggirare le misure tariffarie e non tariffarie vigenti nella UE;
- Non vi è più distinzione tra regole sulle materie tessili e su prodotti diversi dai tessili così come viene allargata a tutti i prodotti la portata delle disposizioni sui certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali;
- Viene introdotto l'all. 22-01 al RD che reca un insieme di regole sull'origine non preferenziale più robuste ed organiche, ordinate secondo le Sezioni del Sistema Armonizzato (SA). Tale allegato sostituisce gli allegati 9-10 e 11 del Reg. (CEE) n. 2454/93.

E.2) ORIGINE PREFERENZIALE

- L'art. 64 CDU reca le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale nell'ambito degli Accordi dell'UE o delle misure concesse unilateralmente nonché i casi di deroga temporanea;
- Le disposizioni del Reg. (CEE) 1207/2001, formalmente abrogato dall'art. 286 del CDU, sono trasfuse negli artt. da 61 a 67 RE –Sottosezione 1-. Tali disposizioni riguardano il rilascio, la compilazione delle prove di origine, la cooperazione amministrativa, la verifica delle dichiarazioni del fornitore, l'autorizzazione di esportatore autorizzato;
- In ambito SPG è delineato un nuovo assetto delle regole di origine, più rilassate e facili da applicare. Le facilitazioni riguardano le regole (soglie di materiali non originari e processi di lavorazione) e la loro applicazione nel contesto del cumulo, in modo tale da agevolare le opportunità di approvvigionamento delle materie originarie dei Paesi partner, in deroga ai criteri della lavorazione sufficiente;
- È prevista, nel solo ambito SPG (Sistema unilaterale delle cd. "preferenze generalizzate") una banca dati REX, operativa dal 2017 per la registrazione unionale degli esportatori autorizzati;
- Nulla muta, sostanzialmente, per quanto riguarda le procedure di cooperazione amministrativa che possono essere attivate al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione del sistema SPG e assicurarne la fruizione solo alle imprese che ne hanno diritto. Il controllo a posteriori delle prove di origine può essere richiesto,

come in vigore del Reg. (CEE) n. 2454/93, per sondaggio o in caso di fondato dubbio; in quest'ultima ipotesi, qualora non pervenga risposta dall'autorità richiesta entro il termine di sei mesi (o nel caso in cui la risposta ricevuta sia insufficiente a stabilire l'effettiva origine dei prodotti), le autorità doganali richiedenti sono tenute ad effettuare una seconda comunicazione a fronte della quale, in assenza di riscontro entro i sei mesi successivi (quattro in caso di controllo dei Form A o delle dichiarazioni su fattura), l'autorità doganale richiedente nega il beneficio delle misure tariffarie preferenziali all'importatore nell'Unione europea, fatta salva la verifica della eventuale sussistenza della buona fede;

- È stato modificato, in vista di una futura possibile digitalizzazione e costituzione di banca dati a livello unionale, il modello di IVO con l'inserzione di campi riservati a controlli informatici di coerenza, nonché al codice EORI (all.12-02 al RE).

F) VALORE (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt.127-146 RE, art. 6 RDT)

- Non è più applicabile a regime (salvo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017) la c.d. "first sale rule", prevista dall'art. 147 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, che consentiva la dichiarazione di un valore riferito alla vendita anteriore all'ultima sulla cui base le merci sono state immesse in libera pratica;
- Le facilitazioni sugli aggiustamenti sono estese anche al valore transazionale di base e non più solo agli aggiustamenti da aggiungere al- o sottrarre dal- valore in dogana, in forza sia della lett. a) dell'art. 73 CDU che della lett. a) dell'art. 71 RD, che rendono applicabile la nuova semplificazione sul valore sia a tutti gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2 (prezzo pagato o da pagare) che in tutti i casi in cui l'applicazione della procedura semplificata del CDU "comporta un costo amministrativo sproporzionato";
- I canoni e diritti di licenza dovuti sui marchi di fabbrica non richiedono più necessariamente (come nell'attuale art. 160 Reg. (CEE) n.2454/93) la prova dell'essere stati richiesti dal venditore o da una persona ad esso legata (previsione passata nella lett. a) dell'art. 136 RE), ma consentono di essere calcolati anche qualora "il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali" o se "le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante" (risp. lett. b) e c), art. 136 RE);
- Dalla rilevazione mensile del penultimo mercoledì del corrente mese di aprile 2016, relativa ai tassi di conversione delle valute non espresse in euro ai sensi dell'art. 146, par.3), RE "il tasso di cambio si applica per un mese a decorrere dal primo giorno del mese successivo." Non saranno, pertanto, più comunicate le variazioni inframensili dovute ad oscillazioni >5%.

G) OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt. 77-88 CDU, artt. 72-80 RD), RISCOSSIONE, PAGAMENTO, RIMBORSO E SGRAVIO DELL'IMPORTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE (artt. 101-123 CDU, artt. 87-102 RD, artt. 165-181 RE), ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt 124-126 CDU, art. 103 RD).

- Circa il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale, l'art. 87 CDU – a differenza dell'art. 215 del Reg. (CEE) n.2913/92 che prevede gerarchie di luoghi di insorgenza in forza dei fatti generatori del dazio – dispone che l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di riesportazione;
- Per le merci vincolate a un regime doganale inappurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea;
- In caso di insorgenza di un'obbligazione doganale, per dazi inferiori a 10.000 euro, in uno Stato membro diverso da quello che ha proceduto alla constatazione, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta tale constatazione;
- Nessuna novità è introdotta in merito alla coobbligazione solidale (84 CDU) rispetto alle disposizioni recate dall'art. 213 del Reg. (CEE) n. 2913/92 né rispetto a quanto previsto dal successivo art. 214 relativamente alle norme generali per l'individuazione del momento a cui far riferimento per il calcolo dell'importo dei dazi (art.85 CDU);
- Diversamente dal Reg. (CEE) n.2913/92 che, dati gli elementi qualificanti, dispone due giorni per la contabilizzazione dei dazi, il CDU prevede 14 giorni di tempo dalla data in cui è possibile determinare l'importo dei dazi e prendere una decisione.(quindi dopo che il debitore ha esercitato il diritto ad essere ascoltato);
- IL CDU introduce anche il principio secondo cui le autorità doganali possono rinviare la comunicazione/notifica di un'obbligazione doganale quando essa arrechi pregiudizio ad un'indagine penale. Al riguardo, nell'ambito delle attività di modifica del regolamento finanziario 1150/2000, è in corso una attività di maggiore specificazione normativa;
- E' previsto che non si proceda alla notifica di una obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza a norma degli articoli 79 e 82 del CDU quando l'importo dei dazi in questione è inferiore a 10 euro (art. 88 DA);

- Il termine di prescrizione dell'obbligazione doganale è stabilito in tre anni dalla data in cui è sorta. Tuttavia, quando l'obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto penalmente perseguibile, la notifica dell'obbligazione può avvenire dopo la scadenza del termine triennale in un arco temporale compreso tra cinque e massimo dieci anni, conformemente al diritto nazionale. A livello nazionale, nelle more dell'adozione della specifica disposizione di legge in itinere, dal 1° maggio si riterrà applicabile il termine minimo previsto dalle disposizioni unionali (cinque anni);
- In materia di dilazioni e altre facilitazioni di pagamento gli articoli 109, 110 e 111 CDU nulla hanno innovato rispetto alle disposizioni prima contenute negli articoli 224, 226, 227, 230 e 231 del Reg. (CEE) n.2913/92. Le autorizzazioni concesse in base all'art. 224 Reg. (CEE) n.2913/92 restano valide secondo le modalità previste dall'art. 253 RD;
- Per i conti di debito, un operatore AEO ha diritto, su richiesta, di ottenere una riduzione dell'importo della garanzia globale pari al 70% dell'importo di riferimento;
- Diversamente dal Reg. (CEE) n.2913/92, che rinvia alle norme nazionali, il CDU (art.112 e 114) fissa sia il tasso dell'interesse di credito - nella misura del tasso di interesse, pubblicato nella GUUE, che la Banca centrale europea ha applicato alle operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese di scadenza maggiorato di un punto – sia il tasso dell'interesse di mora -nella misura del tasso di interesse, pubblicato nella GUUE, che la Banca centrale europea ha applicato alle operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese di scadenza maggiorato di due punti. E' stato anche introdotto il principio generale secondo il quale sulle somme dovute è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data di pagamento e che, nel caso di obbligazione sorta a seguito di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale (art. 79) o a seguito di controllo a posteriori, gli interessi decorrono dalla data in cui è sorta l'obbligazione fino alla notifica. L'interesse non è dovuto se l'importo dell'obbligazione è inferiore a 10 euro;
- Il CDU disciplina in modo diverso dal Reg. (CEE) n.2913/92 i rimborsi e gli sgravi; in particolare viene meno il concetto di “non contabilizzazione a posteriori”, per cui è possibile, da parte delle autorità doganali, accordare solo sgravi o rimborsi dei dazi. L'art. 119 del CDU prevede che, in presenza di errore da parte delle autorità competenti ed al verificarsi delle ulteriori ipotesi contemplate dallo stesso articolo, si possa procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi che furono contabilizzati per un importo inferiore rispetto a quello dovuto. Dunque, la formulazione di tale articolo postula che gli importi, che a causa di un errore delle autorità competenti furono contabilizzati per un importo inferiore rispetto a quello dovuto, siano sempre prima contabilizzati e successivamente sgravati o rimborsati;

- Ai sensi dell'art. 121 CDU, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso o sgravio da parte del richiedente (salvo proroghe a seguito di dimostrazione, da parte del richiedente, che a causa di forza maggiore o caso fortuito non gli è stato possibile rispettare il termine prescritto) è di tre anni o di un anno a seconda delle ipotesi descritte;
- Diversamente dal Reg. (CEE) n.2913/92 - che prevede la possibilità di procedere d'ufficio solo per i casi dell'art.236 - l'art. 116, par. 4), del CDU prevede che qualora i competenti Uffici constatino la ricorrenza delle condizioni di applicazione dell'art.117, dell'art. 119 o dell'art. 120, possono procedere di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio, ferma restando la competenza a decidere della UE per i casi di cui agli artt. 119 e 120 del CDU, qualora ricorrano le prescritte ipotesi di cui all'art. 116, paragrafo 3, del CDU;
- In materia di estinzione dell'obbligazione doganale, il CDU fornisce maggiori indicazioni sulle cause che la determinano, con particolare riguardo alle ipotesi in cui le merci vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate. Inoltre amplia le fattispecie in cui l'obbligazione non può essere considerata estinta a tutte ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che i dazi o l'esistenza dell'obbligazione “*costituiscano la base per la determinazione della sanzione*” non limitandola più alle sole ipotesi previste dalla legislazione penale.

H) GARANZIA (artt.89-100 CDU, artt. 81-86 RD, artt. 147-164 RE, artt. 7-8 RDT)

- Il CDU distingue tra garanzia per obbligazioni sorte (es. accertamento, conto di debito) e per obbligazioni che possono sorgere (es. regimi speciali). La garanzia diventa in via generale spendibile in più Stati membri (c.d. garanzie a validità europea) o in un solo Stato membro e può essere globale (per due o più operazioni, dichiarazioni o regimi) o isolata (per merci o dichiarazioni specifiche);
- La garanzia utilizzata in più Stati membri o nel regime del transito unionale deve coprire il dazio e gli altri oneri dovuti (IVA all'importazione, eventuali accise). La garanzia utilizzata in un solo Stato membro deve coprire almeno il dazio;
- L'autorizzazione alla costituzione ed utilizzo di una garanzia globale è rilasciata solo se il richiedente dimostra di possedere determinati requisiti di affidabilità (comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale ed assenza di reati gravi connessi alla sua attività economica, regolare ricorso ai regimi doganali per i quali deve essere fornita la garanzia o gestione di magazzini di TC, o rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta);

- Gli operatori che integrano i requisiti AEOC (F) beneficiano dell'esonero o di riduzioni (70%, 50%) dell'importo di riferimento della garanzia globale per le obbligazioni che possono sorgere. Gli AEOC (F) beneficiano, su richiesta e senza ulteriori accertamenti, di una riduzione dell'importo di riferimento della garanzia globale per obbligazioni sorte pari al 70% (cioè, la garanzia è commisurata al 30% dell'importo di riferimento);
- La garanzia è dovuta fino a quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere. Se non svincolata, la garanzia può essere usata anche per il recupero dei dazi e degli altri oneri dovuti a seguito di controlli a posteriori delle merci per le quali è stata resa;
- E' obbligatoriamente prevista la costituzione di una garanzia per tutti i regimi speciali doganali soggetti ad autorizzazione e per la custodia temporanea. Viene, pertanto, rovesciato il principio stabilito nel Reg. (CEE) n. 2913/92 che aveva individuato come facoltativa la garanzia per i regimi sospensivi, eccezione fatta per il transito e l'ammissione temporanea (quando gestita con dichiarazione scritta) ove era prevista come obbligatoria;
- Laddove le disposizioni unionali prevedono l'obbligo della costituzione della garanzia per il dazio e gli altri oneri dovuti, risulta totalmente inapplicabile l'art. 90 del TULD per incompatibilità con le disposizioni recate dal CDU/RD/RE che recano autonome e puntuali disposizioni per quanto riguarda le ipotesi di esonero/riduzione della garanzia. Nei casi in cui la garanzia sia richiesta a sola copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio nazionale, sarà ancora possibile ricorrere all'art. 90 del TULD per l'esonero dalla prestazione della garanzia limitatamente alla fiscalità interna. (l'art. 90 TULD continua ad applicarsi nei casi in cui tale disposizione sia richiamata da norme nazionali non aventi impatto sulle disposizioni doganali unionali, come, ad esempio, nell'ipotesi prevista dall'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n.331/93, convertito dalla legge n.427/93);
- Le garanzie autorizzate e valide al 1° maggio 2016 restano tali fino alla fine del periodo di validità o fino al 1° maggio 2019, se tale data è anteriore al periodo di validità;
- Le disposizioni del RDT fissano le modalità di scambio/archiviazione delle informazioni relative alle c.d. garanzie a validità europea (nel periodo transitorio le informazioni viaggeranno via posta elettronica e verrà individuato in ogni Stato membro un punto di contatto) e le modalità di monitoraggio dell'importo della garanzia (c.d. importo di riferimento) da parte degli Stati membri interessati, nelle more dell'introduzione del sistema informatizzato di gestione delle garanzie (UCC Guarantee Management - "GUM") prevista per il 2020. Alla persona che è tenuta a prestare la garanzia è richiesto di specificare nella domanda (tranne che per il transito unionale) la ripartizione dell'importo di riferimento tra gli Stati membri in cui effettua le operazioni che devono essere coperte da garanzia.

I) MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

I.1) DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (artt. 127-130 CDU, artt.104-113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55, punto 3, RDT)

- Nelle more dell'implementazione della fase 2 del sistema ICS (Import Control System), il RDT sospende l'obbligo di inserimento, nelle ENS, dei nuovi dati previsti dall'allegato B del RD. Resta pertanto utilizzabile l'attuale ENS senza alcuna modifica dei dati. Successivamente (presumibilmente ottobre-dicembre 2020), sarà applicabile alla ENS il nuovo set di dati per tutte le modalità di trasporto;
- Nel periodo transitorio, in presenza di talune condizioni, non è richiesta la ENS per le spedizioni postali e per le merci contenute in una spedizione il cui valore non superi 22 euro.

I.2) ARRIVO DELLE MERCI E CUSTODIA TEMPORANEA (artt.139-150 CDU, artt.114-118 RD, artt. 190-193 RE, artt. 9-11 RDT)

- Fino alla data di avvio dei sistemi nazionali di notifica di arrivo delle merci, restano inalterate le attuali formalità per la loro presentazione ed introduzione in una struttura di temporanea custodia;
- Le merci, al loro arrivo, debbono essere immediatamente presentate in dogana o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o poste in una zona franca;
- Dal 1° maggio 2016 le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate ad un regime doganale o riesportate entro 90 giorni dalla loro introduzione nel deposito di TC, a prescindere dalla modalità di entrata nel territorio doganale della UE. Le merci che, al 1° maggio 2016, si trovano già in TC dovranno essere vincolate ad un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo pari alla differenza tra i 90 giorni previsti dalla nuova normativa e il numero di giorni già trascorsi in TC fino al 30 aprile 2016;
- Può essere consentito lo stoccaggio di merci unionali in una struttura di TC quando sussista una specifica esigenza economica e sempre che non sia compromessa la vigilanza doganale;
- E' prevista la richiesta di un'autorizzazione per le operazioni di temporanea custodia; il titolare tiene scritte che contengono precise indicazioni. Possono essere autorizzate strutture di deposito per la custodia temporanea che interessano più di uno Stato membro;
- E' prevista la possibilità di spostare le merci tra diversi depositi di TC senza dichiarare per altra procedura doganale in presenza di talune condizioni (art. 148, par.5), del CDU e art.118 del RD);
- Le autorizzazioni a gestire una struttura di temporanea custodia vigenti al 1° maggio 2016 restano valide fino al loro riesame, da effettuarsi entro il 1° maggio 2019;

- Alle nuove istanze presentate dopo il 1° maggio 2016 si applicano le regole stabilite nel CDU e relative norme integrative e attuative. I requisiti richiesti per essere autorizzati attengono all'ordinato svolgimento delle operazioni (si ritiene che l'AEOC soddisfi tale requisito qualora nella sua autorizzazione risultino inseriti i depositi di TC). E' dovuta la costituzione di una garanzia a norma dell'art. 89 CDU.

I.3) POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI (artt. 153-157 CDU, artt. 119-133 RD, artt. 194-215 RE)

- E' confermata la presunzione di posizione doganale di merce unionale alle merci presenti nel territorio doganale della UE, tranne quando sia stabilito il contrario;
- In casi specifici, le merci unionali possono circolare senza essere soggette ad un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale UE e temporaneamente fuori da tale territorio senza che muti la loro posizione doganale (art.119, par.2, RD);
- Tra i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali è previsto un nuovo strumento: il manifesto doganale delle merci;
- A qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale della UE che soddisfi i criteri previsti per l'AEO può essere accordato lo status di "emittente autorizzato" al rilascio dei documenti T2L o T2F e del manifesto doganale delle merci;
- Dal 1° marzo 2019 entrerà in funzione un nuovo sistema elettronico unionale che gestirà i manifesti doganali delle merci.

L) NORME GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DOGANALI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.1) DICHIARAZIONI DOGANALI

In via generale, la nuova normativa doganale unionale prevede dichiarazioni standard e dichiarazioni semplificate che, in funzione dell'implementazione dei sistemi elettronici nazionali, dovranno essere presentate esclusivamente con modalità informatizzate solo una volta realizzati i sistemi informatici a supporto, entro il 31 dicembre 2020 (secondo il Work Programme stabilito nella Decisione (UE) n.578/2016). Anche per le spedizioni postali è previsto, a regime, l'obbligo di presentazione di una dichiarazione doganale con un set ridotto di dati.

Nell'illustrare le caratteristiche principali delle modalità dichiarative previste dalle disposizioni unionali applicabili dal 1° maggio 2016, si evidenziano i vantaggi offerti dalla soluzione "ponte" dell'Agenzia (si vedano le informazioni e le istruzioni pubblicate in questa sezione, Nuovo Codice Doganale dell'Unione- CDU) che consentirà la conversione, senza aggravii od oneri per gli operatori, delle attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata (ex art. 76, par. 1, lett.

c) Reg. (CEE) n.2913/92)¹ nella nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati” (artt. 139 e 162 CDU), salvaguardando ed accrescendo le semplificazioni e le agevolazioni già fruite dagli operatori autorizzati alla domiciliazione.

- **Dichiarazione normale (artt. 162-165 CDU)**
 - a) Resta invariata la necessità che tali dichiarazioni contengano tutti i dati e le informazioni necessarie per il vincolo al regime considerato;
 - b) **Muta considerevolmente la gestione dei documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale vengono dichiarate le merci: non ne è più prevista l'obbligatoria allegazione alla dichiarazione, essendo sufficiente il loro possesso da parte del dichiarante che dovrà fornirli all'autorità doganale solo se la normativa UE lo richiede o in caso di controllo;**

- **Dichiarazione semplificata (artt. 166-167 CDU, art. 145 RD, artt. 223-224 RE, art. 16 RDT)**
 - a) Consente di presentare una dichiarazione con dati ridotti o priva di documenti di accompagnamento. Se di ripetuto utilizzo, è soggetta ad autorizzazione;
 - b) Deve essere presentata una dichiarazione complementare entro un termine specifico, stabilito dall'Ufficio doganale tenendo conto di quanto disposto dagli artt 146 e 147 RD;
 - c) Le autorizzazioni alla procedura semplificata di cui all'art. 76, par. 1, lett. a) del Reg (CEE) n.2913/92 sono automaticamente riferite, dal 1° maggio 2016, alla procedura semplificata prevista dal CDU e soggette al riesame entro il 1° maggio 2019;
 - d) Alle nuove richieste, presentate dopo il 1° maggio 2016 utilizzando il formulario di cui all'allegato 12 del RDT, si applica la disciplina recata da CDU e relative norme integrative e attuative.

L.2) ALTRE SEMPLIFICAZIONI

- **Compilazione della dichiarazione relativa a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse (art. 177 CDU, art. 228 RE)**

Qualora gli oneri dichiarativi relativi ad una spedizione di merci classificate in sottovoci tariffarie diverse siano eccessivi e sproporzionati, è possibile chiedere all'Ufficio doganale l'applicazione dei dazi all'intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all'aliquota più elevata;

¹ Il volume delle dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata rappresenta circa l'85% di tutte le dichiarazioni doganali presentate dagli operatori e gestite dal sistema.

- **Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU, art. 149 RD, artt. 229-232 RE, artt. 18-20 RDT)**

- a) Per la corretta e fluida applicazione di tale istituto, nei casi in cui siano coinvolti più Stati membri, **sarà necessario attendere la piena implementazione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI- previsto entro il 1 ottobre 2020) e del sistema automatizzato di esportazione (AES- previsto entro il 2 marzo 2020), di cui all'allegato della Decisione di esecuzione n.578/2016/UE.** Fino ad allora, l'eventuale autorizzazione a tale istituto segue le regole stabilite nell'art. 18 del RDT, che prevede uno scambio di informazioni tra gli Uffici doganali coinvolti nelle autorizzazioni, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 179 CDU e con l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione;
- b) Lo sdoganamento centralizzato prevede la possibilità, previa autorizzazione doganale, di presentare la dichiarazione (in procedura normale, semplificata, o mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante) all'Ufficio doganale competente sul luogo di stabilimento (Ufficio di controllo) per merci che vengono presentate ad altro Ufficio nazionale o sito in altro Stato membro (Ufficio di presentazione);
- c) Vengono meno le autorizzazioni uniche alle procedure semplificate (SASP) di cui all'art. 1, punto 13, del Reg. (CEE) n. 2454/93. Le SASP attive alla data del 1° maggio 2016 restano valide fino alle date di attivazione del CCI e dell'AES;

- **Iscrizione nelle scritture del dichiarante (art 39 e 182 CDU, art. 146-150 RD, artt. 233-235 RE, art. 21 RDT)**

L'istituto consente, previa autorizzazione dell'Ufficio doganale, di presentare una dichiarazione (normale o semplificata) mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante, preceduta, fatte salve talune deroghe, dalla notifica di arrivo della merce e seguita da una dichiarazione "complementare". **Allo stato, tale procedura non è gestita dal sistema elettronico nazionale, con conseguente venir meno, in caso di richiesta di tale autorizzazione, delle semplificazioni oggi disponibili, basate sul dialogo informatico in tempo reale con la dogana (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, sdoganamento in mare, fast corridors, invio H 24 delle dichiarazioni doganali e ricezione immediata del messaggio di svincolo/non svincolo, ecc);**

- a) L'autorizzazione può essere concessa solo se i dati delle dichiarazioni siano a disposizione delle autorità doganali nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione stessa e qualora sia possibile stabilire un efficiente ed efficace piano di controllo in tutte le fasi dell'operazione;
- b) Possono accedere a tale autorizzazione gli operatori che integrano i requisiti previsti dall'art. 39, lett. a), b) e d) CDU per l'AEO;

c) Su richiesta, può anche essere autorizzato l'esonero dall'obbligo di presentazione delle merci qualora siano integrate tutte le condizioni previste dall'art. 182, par. 3, CDU.

- **Autovalutazione (art. 185 CDU, artt. 151-154 RD, art. 237 RE)**

L'istituto, di innovativa introduzione e in ordine al quale necessitano appropriate linee guida che ne orientino l'uniforme applicazione a livello UE, consente di autorizzare gli AEOC ad espletare talune formalità doganali in luogo dell'amministrazione (es.: determinazione dei dazi dovuti) nonché di eseguire alcuni controlli sotto vigilanza doganale.

L.3) VERIFICA E SVINCOLO DELLE MERCI (artt. 188-200 CDU, artt. 153-154 RD, artt. 238-250 RE)

Non si segnalano novità di rilievo rispetto alla normativa recata dai Reg.ti (CEE) 2913/92 e 2454/93.

M) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Non si segnalano novità di rilievo rispetto alla normativa recata dai Reg.ti (CEE) 2913/92 e 2454/93.

N) REGIMI SPECIALI (artt. 210-225 CDU, artt. 161-183 RD, artt. 258-271 RE, artt. 22-23 RDT)

- L'art.210 del CDU ha ridefinito il novero dei regimi speciali, ora ricondotti in quattro categorie: transito, deposito, uso particolare e perfezionamento. Novità di rilievo sono l'inclusione tra i regimi speciali delle zone franche e dell'uso finale e l'assorbimento della trasformazione sotto controllo doganale nel perfezionamento attivo;
- Tutti i regimi speciali, escluso il transito che segue una normativa specifica, seguono una disciplina procedurale comune contenuta nelle norme orizzontali del Titolo VII del CDU che contempla i seguenti passaggi: rilascio di un'autorizzazione (art.211 CDU), obbligo della prestazione di una garanzia per i regimi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 211, par. 3, lett. c) CDU, obbligo di tenuta delle scritture contabili (art.214 CDU), possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi (art.218 CDU), possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza l'applicazione del regime del transito (219 CDU), possibilità di utilizzo delle merci equivalenti tranne che nei casi indicati al par. 3), art 223 CDU e dall'art. 169 RD.

N.1) TRANSITO/TIR (artt. 226-236 CDU, artt. 184-200 RD, artt. 272-321 RE, artt. 24-53 RDT)

- La maggior parte delle formalità doganali connesse al regime del transito e del TIR espletate presso gli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, così come presso i locali o i luoghi determinati nel caso degli speditori/destinatari autorizzati, rimangono invariate rispetto alla normativa vigente fino al 30 aprile 2016;
- Le principali novità nel regime del transito introdotte dal CDU riguardano le procedure semplificate e, in particolare, quanto segue:
 - a) Le procedure semplificate per il trasporto di merci per ferrovia, via aerea, via mare e mediante condutture sono state eliminate;
 - b) Sono state, altresì, confermate le semplificazioni (art. 233, par. 4, lett. a) e b), CDU) per quanto riguarda:
 - lo status di spedite/destinatario autorizzato;
 - l'uso di sigilli di modello particolare;
 - c) Sono state, inoltre, previste nuove semplificazioni relative all'uso di una dichiarazione in dogana con dati ridotti (art. 233, par. 4, lett. d) CDU), e all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito in dogana (art. 233, par. 4, lett. d) CDU);
 - d) Le condizioni per ottenere tali semplificazioni sono più restrittive di quelle previste dall'attuale normativa, in quanto prevedono i requisiti per ottenere lo status AEO (art. 39 UCC);
 - e) Parimenti, anche la concessione dello status di destinatario autorizzato nell'ambito del TIR è subordinata alla condizione che il richiedente rispetti le condizioni previste per il rilascio dello status di AEO (art. 187 DA);
 - f) In materia di garanzia si applicano le regole generali previste dal Titolo III del RD.
- Le seguenti autorizzazioni vigenti al 1° maggio 2016 dovranno essere riesaminate in base ai nuovi criteri di rilascio entro il 1° maggio 2019:
 - autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo
 - autorizzazione allo spedite autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L o T2LF
 - autorizzazione per spedite/destinatario autorizzato per il transito comunitario
 - autorizzazione per destinatario autorizzato di transito TIR
- Per le procedure semplificate per il trasporto di merci per ferrovia, via aerea, via mare non più previste dal CDU, fino alla data di potenziamento del sistema NCTS (prevista tra il 1° ottobre 2019 e il 2 marzo 2020), si continuerà ad applicare il regime di transito unionale basato su supporto cartaceo;

- Gli operatori che si avvalgono del manifesto elettronico per il trasporto di merci per via aerea o marittima (di cui agli articoli 27, 28, 52 e 53 RDT) che non hanno ancora potenziato il loro sistema potranno utilizzare tale strumento fino alla data a partire dalla quale tali procedure verranno trasformate in autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito in dogana (art. 24 RDT).

N.2) DEPOSITO DOGANALE (artt. 237-242 CDU, artt.201-203 RD)

- Il CDU ha ridotto e rinominato le categorie di depositi doganali a sole due tipologie:
 - a) **Pubblico**: tipo I (ex tipo A), in cui le responsabilità previste dall'art. 242 CDU ricadono sia sul titolare dell'autorizzazione che sul titolare del regime; tipo II (ex tipo B), in cui le responsabilità ricadono solo sul titolare del regime; tipo III (ex tipo F gestito dall'Autorità doganale);
 - b) **Privato** (ex tipo C, D, E);
- Ulteriore novità riguarda la possibilità di utilizzare, tranne alcune eccezioni, il metodo dell'equivalenza (per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all'immagazzinamento comune, già contemplato. Sarà quindi possibile stoccare in un deposito doganale merce unionale, non unionale ed equivalente;
- Sarà possibile svolgere attività di trasformazione anche in regime di uso finale oltre che di perfezionamento attivo;
- È consentita la circolazione all'interno del territorio doganale UE, con l'unica formalità dell'indicazione nelle pertinenti scritture dell'ubicazione delle merci e delle informazioni su ogni movimento delle stesse, per ciò che concerne gli spostamenti tra depositi indicati nella stessa autorizzazione, tra Ufficio di vincolo e depositi e tra questi ultimi e l'Ufficio di appuramento (art. 179, par. 3), RD); la circolazione si conclude entro 30 giorni, prorogabili su richiesta per altri 30, dalla rimozione delle merci dal deposito;
- E' previsto l'obbligo di prestazione della garanzia, differentemente da quanto disponeva il Reg. (CEE) n.2913/92;
- Il termine per il rilascio dell'autorizzazione, qualora interessi un solo Stato membro, è di sessanta giorni dalla data di accettazione della domanda.
- Le autorizzazioni in essere al 1° maggio 2016 con validità illimitata rimarranno valide dopo tale data ma dovrà esserne effettuato il riesame entro il 1° maggio 2019;
- I depositi doganali dovranno essere trasformati in depositi pubblici o privati in base alle indicazioni contenute nell'allegato 90 RD.

N.3) ZONA FRANCA (artt. 243-249 CDU)

- Novità di rilievo sono la soppressione della zona franca di tipo II (168-bis Reg. (CEE) n.2913/92 –c.d. “non interclusa”) e del deposito franco (art. 166 e segg. Reg. (CEE) n.2913/92);
- L’unico tipo di zona franca utilizzabile dal 1° maggio 2016 è quella di tipo I (c.d. “interclusa”) che continuerà a poter essere istituita, a livello nazionale, con norma di legge;
- E’ possibile autorizzare, previa assicurazione di una adeguata vigilanza doganale, l’utilizzo di merci equivalenti, ovvero l’utilizzo di merce unionale equivalente in sostituzione di quella non unionale stoccata nella zona franca (art. 223, par. 4, CDU);
- Le zone franche di tipo II e i depositi franchi esistenti al 1° maggio 2016 dovranno essere trasformati in depositi doganali entro il termine del 1° maggio 2019, ferma restando l’immediata applicabilità delle norme del CDU.

N.4) AMMISSIONE TEMPORANEA (artt.250-253 CDU, art. 204-238 RD, artt.322-323 RDT)

- Finalità e struttura generale del regime restano invariati. La novità di maggior rilievo riguarda l’estensione temporale del periodo in cui le merci possono rimanere vincolate al regime, il cui termine standard resta di 24 mesi ma è prorogabile fino a 10 anni in casi eccezionali adeguatamente motivati;
- Ulteriore novità concerne l’abolizione del c.d. “divieto di traffico interno”, attualmente previsto per i mezzi di trasporto ad uso commerciale dall’art. 551, par. 1), lett. c) del Reg. (CEE) n.2454/93; resta invariata la legislazione in materia di trasporti per quanto concerne eventuali limitazioni, divieti e sanzioni;
- E’ possibile fare ricorso al metodo dell’equivalenza solo per talune merci (palette e relative parti di ricambio ed accessori, container e relative parti di ricambio, accessori ed attrezzature);
- Il CDU non prevede più l’applicazione degli interessi compensatori per le merci vincolate al regime di AT. Quindi, per le operazioni in essere e non appurate alla data del 1° maggio 2016, si rendono dovuti interessi compensatori solo fino alla data del 30 aprile 2016;
- Il termine per il rilascio del provvedimento, qualora interessi un solo Stato membro, è di trenta giorni dalla data di accettazione della domanda;
- Le autorizzazioni vigenti al 1° maggio 2016 restano valide fino alla relativa scadenza o, al massimo, fino al 1° maggio 2019, ferma restando l’immediata applicabilità della disciplina recata dal CDU (es: le merci vincolate al regime di AT anteriormente al 1° maggio 2016 dovranno essere appurate, dopo tale data, sulla base delle disposizioni recate dal RD e dal RE).

N.5) USO FINALE (art.254 CDU, 239 RD)

- Nulla muta in merito alla finalità della procedura che consente alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a dazio ridotto a motivo del loro uso finale;
- Novità di rilievo sotto il profilo sistematico è, invece, l'inclusione dell'uso finale tra i regimi speciali, con conseguente applicazione delle disposizioni generali del Titolo VII, capo I, CDU, comuni a tutti i regimi speciali;
- Il CDU modifica inoltre la disciplina del trasferimento dei diritti e degli obblighi afferenti alle merci vincolate al regime dell'uso finale: non sarà più necessario che il cedente ed il cessionario siano entrambi autorizzati al regime tenuto conto che di tale circostanza si dovrà dare atto nell'autorizzazione rilasciata al primo soggetto importatore;
- Il termine per il rilascio del provvedimento, qualora interessi un solo Stato membro, è di trenta giorni dalla data di accettazione della domanda;
- L'autorizzazione ha durata massimo quinquennale (art. 22, par. 5), CDU e art 173 RD), ad eccezione dei casi in cui il relativo oggetto siano merci e prodotti sensibili di cui all'all. 71-02 del RD, per i quali la durata non può superare i tre anni;
- Per ciò che concerne l'appuramento del regime, viene introdotto il conto di appuramento (art. 175 RD) che il titolare dell'autorizzazione deve presentare all'Ufficio di controllo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'autorizzazione medesima;
- Anche per questo regime speciale è fatto obbligo di prestare garanzia e può farsi ricorso alla compensazione per equivalenza;
- Le autorizzazioni in corso al 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza o, al massimo, fino al 1° maggio 2019; alle stesse si rendono applicabili da subito le condizioni previste dalla nuova normativa.

N.6) PERFEZIONAMENTO ATTIVO (Artt. 255-258 CDU, artt. 240-241 RD, artt. 324-325 RE)

- Tra i regimi doganali speciali disciplinati dal CDU, il perfezionamento attivo è quello che ha subito le più incisive modifiche rispetto alla configurazione data dalla previgente normativa. In particolare:
 - a) il perfezionamento attivo assorbe il regime di trasformazione sotto controllo doganale di cui all'art. 130 e segg. Reg. (CEE) 2913/92;
 - b) viene eliminato il sistema del rimborso e resta quale unica modalità di applicazione quello della sospensione;
 - c) viene eliminato l'obbligo di riesportazione, con conseguente libera scelta da parte dell'operatore circa la successiva destinazione dei prodotti compensatori;

- d) è altresì possibile l'importazione dei prodotti compensatori con l'applicazione degli elementi di tassazione propri di questi ultimi (art. 85 CDU) o, in alternativa, sulle materie prime, come in precedenza (art. 86, par. 3, CDU);
 - e) l'esame delle condizioni economiche avviene unicamente a livello comunitario e vi è obbligo di prestare garanzia (artt. 166-167 RD);
 - f) il termine di validità delle autorizzazioni è stato esteso, in via generale, a cinque anni, tranne che per i prodotti agricoli indicati nell'all. 71-02 RD, per i quali il termine è ridotto a tre anni;
 - g) non è più prevista l'applicazione degli interessi compensatori. Quindi, per le operazioni iniziate prima del 1° maggio 2016 e non appurate a tale data, si rendono dovuti interessi compensatori solo fino alla data del 30 aprile 2016.
- Le autorizzazioni possono essere rilasciate, in casi eccezionali, anche ad un soggetto stabilito in un Paese terzo. Il termine per il rilascio del provvedimento, qualora interessi un solo Stato membro, è di trenta giorni dalla data di accettazione della domanda, salvo che non si renda necessario l'esame delle condizioni economiche, nel qual caso il termine è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione;
 - Le autorizzazioni di perfezionamento attivo (sospensione/rimborso) in essere alla data del 1° maggio 2016 restano valide fino alla relativa scadenza o, al più tardi, fino al 1° maggio 2019; la disciplina applicabile è quella prevista dalla nuova normativa;
 - Alle autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale in essere alla data del 1° maggio 2016 si applicano le disposizioni del CDU riferite al perfezionamento attivo.

N. 7) PERFEZIONAMENTO PASSIVO (artt. 259-262 CDU, artt. 242-243 RD)

- Peculiare novità introdotta dal CDU è l'estensione anche a tale regime del ricorso alla compensazione per equivalenza, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 169 RD (prodotti geneticamente modificati). Per le merci di cui all'allegato 71-04 si applicano le regole specifiche previste per tali prodotti;
- Cambiano anche le modalità di calcolo dei dazi sui prodotti compensatori al momento della reimportazione (art. 867, par. 5), CDU) che, pur basandosi come prima sul costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale della UE, determinano tale costo tramite il raffronto tra il valore dei prodotti compensatori al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di reimportazione cui va sottratto il valore statistico delle corrispondenti merci temporaneamente esportate al momento del vincolo al regime del perfezionamento passivo;
- Il termine per il rilascio del provvedimento, qualora interessi un solo Stato membro, è di trenta giorni dalla data di accettazione della domanda, salvo che non

si renda necessario l'esame delle condizioni economiche, nel qual caso il termine è prorogato di un anno dalla data di trasmissione dal fascicolo alla Commissione.

- L'autorizzazione ha durata massimo quinquennale, ad eccezione dei casi in cui il relativo oggetto siano merci e prodotti sensibili di cui all'all. 71-02 del RD, nei quali la durata non può superare i tre anni;
- Le autorizzazioni in essere prima del 1° maggio 2016 rimarranno valide fino alle relative scadenze o, al massimo, fino al 1° maggio 2019, ferma restando l'immediata applicabilità delle condizioni previste dalla nuova normativa.

O) USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE (artt. 263-277 CDU, artt. 244-249 RD, artt. 326-344 RE)

- Restano invariati gli obblighi relativi alle formalità preliminari di uscita delle merci dalla UE per ciò che riguarda l'analisi dei rischi ai fini sicurezza, fatti salvi i casi di esonero indicati nell'art. 245 RD;
- La dichiarazione di pre-partenza assume la forma di una dichiarazione doganale se le merci sono vincolate ad un regime doganale, di una dichiarazione di riesportazione per le merci non unionali o di una dichiarazione sommaria di uscita nelle ipotesi residuali in cui non sia presentata una delle dichiarazioni sopra indicate;
- La dichiarazione ai fini sicurezza deve contenere i dati indicati nell'all. n.9, appendice A, RDT, analoghi a quelli contenuti nell'all. 30-bis del Reg. (CEE) n.2454/93;
- L'art. 1, p. 19), del RD definisce l'esportatore quale soggetto stabilito nella UE secondo i parametri e criteri previsti dall'art. 5, punto 31) del CDU [esistenza, in tale territorio, della sede statutaria, dell'amministrazione centrale o di una stabile organizzazione (art. 5, punto 32 CDU – sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona)] che abbia, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di esportazione la facoltà di decidere che le merci siano trasportate fuori dal territorio doganale della UE;
- L'Ufficio doganale di uscita delle merci è, in via generale e fatte salve le disposizioni particolari recate dall'art. 329 RE, quello competente per il luogo dal quale le merci lasciano il territorio doganale della UE per una destinazione al di fuori di tale territorio;
- Nel caso di esportazione seguita da transito, vengono introdotte novità di rilievo per quanto riguarda le modalità di chiusura dell'esportazione: in questo caso, infatti, l'Ufficio doganale di uscita è l'Ufficio di partenza del transito;
- È stata confermata la semplificazione concessa ai vettori di effettuare le formalità doganali di uscita presso l'Ufficio competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico sulla base di un contratto di trasporto unico a destinazione Paese

terzo, a condizione che le merci lascino il territorio doganale della UE per ferrovia, posta, via aerea o marittima;

- Restano altresì invariate le attuali procedure gestite in ambito ECS relativamente allo scambio telematico delle informazioni tra “Ufficio di esportazione” e “Ufficio di uscita”, così come le modalità di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione presso l’Ufficio competente definito dall’art. 221 RE;
- Non è più richiesto l’utilizzo della copia cartacea del D.A.E. quale documento di accompagnamento da presentare, unitamente alle merci, all’Ufficio doganale di uscita. Tale copia potrà essere utilizzata fino all’introduzione del sistema AES;
- Non si segnalano novità rispetto all’attuale disciplina per quanto riguarda la notifica di riesportazione e la dichiarazione sommaria di uscita.

Roma, 19 aprile 2016

Il Direttore centrale

D.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93*